



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°3912, in data 08/02/2022, delle società ECOL STUDIO S.p.A., con sede in Milano (MI), e TECNO IN S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), con la quale hanno richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità in via Banchina dei Molini e in via delle Macchine - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, in occasione dell'esecuzione del "piano di caratterizzazione ambientale dei terreni", commissionati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

**VISTA:** la propria Ordinanza n°5/2022, in data 04/02/2022, con la quale è stata disciplinata la viabilità portuale in via delle Macchine – area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, in occasione dei lavori asserviti alla realizzazione della nuova piscina comunale di Marghera;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la viabilità portuale in via Banchina dei Molini e in via delle Macchine - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, in occasione dei interventi di che trattasi;

**VISTE:** le proprie Ordinanze n°15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n°81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

**VISTO:** l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "*Nuovo Codice della Strada*", nonché il D.M. 10 luglio 2002, con il quale è stato pubblicato il disciplinare tecnico del Codice della Strada;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

**VISTI:** gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

## **RENDE NOTO**

che dalla data di emissione della presente ordinanza e **fino al 25 marzo 2022**, le società ECOL STUDIO S.p.A. e TECNO IN S.p.A., eseguiranno il "piano di caratterizzazione ambientale dei terreni" in **via Banchina dei Molini** e in **via delle Macchine** - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

*(Disciplina della viabilità portuale)*

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nelle aree individuate nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza lungo **via Banchina dei Molini e via delle Macchine** - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, compresa la banchina e le aree di parcheggio adiacenti, è vietata la sosta dei veicoli, compresi quelli rimorchiati, ad esclusione di quelli dell'Impresa esecutrice degli interventi.

## **Articolo 2**

*(Prescrizioni per la Società appaltante)*

Il Direttore dei lavori e coordinatore per la Sicurezza della Società appaltante, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

1. Coordinarsi con il Direttore dei lavori delle società indicate nell'Ordinanza n°5/2022 in premessa richiamata, per i lavori asserviti alla realizzazione della nuova piscina comunale di Marghera lungo via delle Macchine;
2. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata;
3. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
4. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
5. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
6. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
7. Provvedere, al termine degli interventi in questione, alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

## **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n° 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Piero PEZZARI

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

